

STATUTO

**CONSORZIO LIBERA TERRA
MEDITERRANEO
COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CORLEONE PA STRADA STATALE
118 KM 25,100

Numero REA: PA - 273995

Codice fiscale: 05748120820

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 10-07-2013 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "B" AL REPERTORIO N. 3885/13563

TITOLO I DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

1. ART. 1 – DENOMINAZIONE– SEDE - DURATA

- 1.1. E' costituita, ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, la Società consortile cooperativa denominata **"Consorzio Libera Terra Mediterraneo Cooperativa Sociale ONLUS"**, in sigla **"Libera Terra Mediterraneo Coop. Soc. ONLUS"**.
- 1.2. La Società ha sede nel comune di Corleone (PA).
- 1.3. La Società potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie ed uffici anche altrove.
- 1.4. La durata della Società è stabilita fino al giorno 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

2. ART.2 – NORME APPLICABILI

- 2.1. Alla Società consortile si applicano le disposizioni di cui all'art. 27 D.Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni previste dal Titolo VI del codice civile e, per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulle società per azioni.
- 2.2. Alla Società si applicano le leggi speciali in materia e ogni altra normativa attinente e riferibile all'attività svolta. Alla Società consortile si applicano, in particolare, le disposizioni di cui alla Legge 8 novembre 1991, n. 381 recante "Disciplina delle cooperative sociali", e successive modificazioni ed integrazioni, e le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 recante "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale", e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO II SCOPI – OGGETTO

3. ART.3 – SCOPI

- 3.1. La Società, retta dai principi della mutualità e della cooperazione sociale previsti dalle Leggi dello Stato, ha lo scopo di sostenere, favorire e promuovere lo sviluppo delle cooperative sociali socie per il raggiungimento delle loro finalità attraverso lo svolgimento di attività volte alla razionalizzazione delle produzioni agricole e alla loro trasformazione, conservazione e commercializzazione, in modo da rendere le attività dei soci più efficaci sia dal punto di vista economico che sociale.
- 3.2. La Società realizza la propria attività, in particolare, attraverso il coordinamento, la pianificazione, lo sviluppo agricolo, la trasformazione e valorizzazione dei prodotti delle cooperative sociali socie concessionarie, ai sensi della Legge 7 marzo 1996, n. 109, dei terreni confiscati alla criminalità organizzata e che si riconoscono e aderiscono al progetto "Libera Terra". Lo scambio mutualistico si realizza attraverso l'apporto da parte delle cooperative socie delle loro produzioni agricole, materie prime e prodotti finiti, da destinare alla lavorazione, conservazione e

- commercializzazione da parte della Società consortile. A tal fine la Società sostiene e sviluppa le attività delle cooperative sociali socie, orientandole alla qualità, all'innovazione, alla competitività ed all'efficienza, favorendo il rafforzamento e lo sviluppo economico ed imprenditoriale delle imprese associate, sia singolarmente che come gruppo.
- 3.3. La Società consortile si ispira ai principi dell'associazione "Libera-Associazioni, nomi e numeri contro le mafie" con sede in Roma. Tali principi si riferiscono, in special modo, ai temi della legalità, del rispetto dei diritti della persona e della giustizia sociale.
- 3.4. Essa si propone, inoltre, di perseguire e supportare lo sviluppo sostenibile del territorio attraverso la coltivazione della terra, promuovendo la diffusione del metodo di coltivazione biologico.
- 3.5. L'attività della Società consortile deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente ai sensi dell'art. 2514 del codice civile, senza fini di speculazione privata. La gestione sociale deve essere orientata al perseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente si cui agli artt. 2512, 2513 e seguenti del codice civile. Si rende applicabile la disposizione di cui all'art.111-septies, R.D. 30 marzo 1942, n. 318.
- 3.6. La Società potrà svolgere la propria attività anche con terzi non soci.
- 3.7. Al fine del conseguimento dei propri scopi sociali, la Società si impegna a:
- sviluppare le cooperative e imprese con finalità sociali che aderiscono al "Progetto Libera Terra" dell'associazione "Libera-Associazioni, nomi e numeri contro le mafie" operanti nel recupero e la valorizzazione produttiva delle terre e dei beni confiscati alla criminalità, in particolare nel Sud Italia e nell'area del Mediterraneo, affinché queste stesse diventino punti di riferimento territoriali per una crescita economica all'insegna della legalità, anche mediante il coinvolgimento di altri soggetti imprenditoriali, costituiti in forma singola o associata, che condividano scopi e principi della Società stessa;
 - promuovere la diffusione del metodo di coltivazione biologico e di trasformazione di prodotti biologici, secondo i principi del "Buono Pulito e Giusto" indicati da Slow Food;
 - promuovere e realizzare iniziative di turismo e agriturismo responsabile nelle regioni in cui esistono realtà sociali che gestiscono beni confiscati;
 - diffondere i propri scopi sociali e stabilire relazioni con i produttori di tutto il mondo che condividano le pratiche agronomiche, il valore della legalità e gli obiettivi sopra descritti.
- 3.8. La Società si propone di sviluppare ed incrementare la pratica dell'imprenditorialità sociale, allo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso il rafforzamento e lo sviluppo delle cooperative sociali socie. La Società intende perseguire questi obiettivi attraverso lo svolgimento delle attività indicate successivamente, finalizzate anche all'inserimento e all'integrazione sociale e lavorativa delle persone emarginate o svantaggiate presso le cooperative sociali consorziate, ai sensi degli articoli 1, lettera b) e 4 della Legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali" e successive modificazioni ed integrazioni.

- 3.9. La Società si propone, inoltre, di sviluppare la promozione, la valorizzazione e la qualificazione del lavoro sociale, la solidarietà occupazionale intercooperativa, la diffusione della cultura cooperativa, il rafforzamento della collaborazione tra le cooperative sociali del territorio ed il rafforzamento delle reti cooperative in genere.
- 3.10. Essa ha, altresì, lo scopo di assistere le cooperative sociali socie nella ricerca e nell'ottenimento di contributi o finanziamenti pubblici e/o privati, anche a livello comunitario agevolandone gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito.
- 3.11. La Società consortile aderisce, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, accettandone gli statuti, alla "Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue", all'associazione "Libera-Associazioni, nomi e numeri contro le mafie", a "Slow Food", nonché ad altri organismi economici, sindacali e di volontariato che si propongono iniziative sociali, mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro e di servizio.

4. Art. 4 - OGGETTO SOCIALE

4.1. La Società, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci cooperatori, intende svolgere le seguenti attività:

- trasformazione, valorizzazione e commercializzazione dei prodotti delle cooperative sociali socie imprenditori agricoli, e di terzi non soci, che condividano le ispirazioni ideali e le tecniche produttive della Società consortile, al fine del completamento della gamma produttiva dei prodotti conferiti dai soci; progettazione e realizzazione delle strategie di marketing e comunicazione;
- pianificazione e programmazione delle produzioni agricole delle cooperative sociali socie, attraverso la definizione di piani colturali concordati con i soci medesimi in relazione alle richieste di mercato, tenendo conto anche delle loro esigenze aziendali;
- definizione e coordinamento della pianificazione degli investimenti delle cooperative sociali socie in coerenza con le strategie di sviluppo delle attività consorziali;
- realizzazione, per le cooperative sociali socie imprenditori agricoli e/o per i terzi, di acquisti comuni di materie prime, mezzi per la produzione e servizi per raggiungere l'ottimizzazione dei costi; gestione dei lavori colturali e delle risorse umane; acquisizione e gestione di immobili e di strutture produttive utili ai soci; coordinamento delle attività di impiego dei mezzi tecnici e delle attrezzature in uso ai soci; raccolta e stoccaggio delle materie prime conferite delle cooperative sociali socie e da terzi;
- coordinamento, programmazione e realizzazione di iniziative socio-culturali volte alla conoscenza e alla diffusione delle esperienze di uso sociale dei beni confiscati e alla promozione del territorio;
- l'organizzazione, produzione e vendita di servizi turistici e agrituristici, con particolare riferimento al turismo responsabile e per la promozione e valorizzazione delle attività esercitate sui beni confiscati, anche attraverso lo svolgimento diretto o in collaborazione con i soci dell'attività di agenzia di viaggi come disciplinata dalla Legge 17 maggio 1983, n. 217 e successive modificazioni ed integrazioni;
- coordinamento dell'acquisizione di finanziamenti per investimenti a favore delle cooperative sociali socie imprenditori agricoli;
- fornitura di servizi diversi, amministrativi, commerciali e tecnici, finalizzati alla migliore realizzazione della attività sopra descritte, a favore delle cooperative sociali socie e di soggetti terzi;

- supporto alla costituzione e allo start up di nuove cooperative sociali legate al progetto “Libera Terra”, o a progetti analoghi di “Libera Associazioni nomi e numeri contro le mafie”, e promozione di nuove iniziative di solidarietà sociale;
 - svolgere ogni altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate e comunque ritenuta necessaria od utile per il raggiungimento degli scopi sociali.
- 4.2. La Società consortile potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali. Potrà costituire società ed assumere partecipazioni in altre imprese, consorzi ed associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.
- 4.3. La Società consortile si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell’oggetto sociale. E’ pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.
- 4.4. La Società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.
- 4.5. La Società potrà, altresì, procedere all’adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all’ammodernamento aziendale.
- 4.6. Trattandosi di Società consortile costituita per perseguire una mutualità di tipo consortile, a vantaggio delle imprese agricole svolte dalle cooperative sociali consorziate, attraverso la realizzazione dell’oggetto sociale come declinato nel presente articolo, la Società consortile remunererà gli apporti mutualistici di ciascuna cooperativa consorziata tenendo conto della quantità e qualità dei conferimenti apportati, sulla base delle risultanze del bilancio di esercizio, su proposta del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 37/E del 9 luglio 2003 e del principio di parità di trattamento di cui all’art. 2516 codice civile e di ogni altra disposizione in materia. Le proposte consiliari e le deliberazioni assembleari dovranno essere assunte in applicazione dell’apposito Regolamento interno, approvato dall’assemblea dei soci con le maggioranze previste dall’art. 2521, ultimo comma.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

5. ART. 5 – REQUISITI DEI SOCI

- 5.1. Il numero dei soci cooperatori è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
- 5.2. Possono essere soci cooperatori le cooperative sociali legalmente costituite, iscritte alla prescritta sezione dell’Albo nazionale delle Società Cooperative, che operano in agricoltura e sono concessionarie del marchio “Libera Terra”, le quali condividendo gli scopi sociali della Società consortile si propongano di cooperare attivamente alla loro realizzazione ponendo in essere uno scambio mutualistico con la Società al fine di migliorare lo sviluppo comune.

- 5.3. Oltre ai soci cooperatori possono essere ammessi soci finanziatori, di cui al Titolo IV del presente Statuto.
- 5.4. Le cooperative sociali socie, coerentemente con lo scopo della società consortile, aderiscono all'associazione "Libera-Associazioni, nomi e numeri contro le mafie".
- 5.5. Le cooperative sociali socie devono dotarsi di strumenti e sistemi di controllo tali da poter garantire che i loro soci e dipendenti assumano comportamenti e relazioni che non siano in contraddizione con il valore sociale ed etico del progetto Libera Terra. In particolare, nella vita lavorativa e privata, dipendenti ed i soci delle cooperative consorziate devono tassativamente astenersi da qualunque tipo di relazione consapevole con soggetti condannati per reati di stampo mafioso o indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra, alla 'ndrangheta o ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni tipo mafioso nonché ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero del delitto di cui all'articolo 12-quinquies, comma 1, del Decreto Legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 1992, n. 356.

6. ART. 6 - AMMISSIONE NUOVI SOCI

- 6.1. Le cooperative che intendono essere ammesse come socie devono presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione.
- 6.2. Nella domanda, sottoscritta dal Legale Rappresentante, deve essere indicato:
- ragione sociale, sede e oggetto;
 - organo sociale che ha deliberato la domanda;
 - numero dei soci della cooperativa richiedente e relativo capitale sociale sottoscritto e versato;
 - ammontare delle azioni che la richiedente intende sottoscrivere, nel rispetto dei limiti di legge e del limite minimo di partecipazione stabilito dall'Assemblea, oltre all'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.
- 6.3. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:
- copia dell'atto costitutivo e dello Statuto sociale aggiornato alla data di presentazione della domanda;
 - certificato di iscrizione alla Albo nazionale delle Società Cooperative, sezione cooperative a mutualità prevalente di diritto;
 - certificato di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio territorialmente competente;
 - elenco dei componenti le cariche sociali;
 - estratto della delibera dell'organo sociale competente che ha deciso l'adesione al Società consortile;
 - copia del fascicolo di bilancio depositato al Registro delle Imprese degli ultimi tre esercizi;
 - elenco delle società collegate e controllate;
 - elenco delle società, consorzi, altri organismi sociali, a cui aderisce al momento della domanda;
 - certificazione di regolarità contributiva;

- dichiarazione di attenersi al presente Statuto ed ai Regolamenti della Società, dei quali dichiara di conoscere ed accettare i contenuti, unitamente alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
 - dichiarazione inerente la partecipazione ad enti od organismi attivi nel medesimo settore di operatività della Società consortile;
 - autocertificazione che la cooperativa ed i suoi amministratori non si trovano in alcuna situazione che possa essere legalmente ostativa alla possibilità di contrarre con la Pubblica Amministrazione, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente al momento di presentazione della domanda di partecipazione;
 - attestazione di adesione a "Libera Associazioni Nomi e Numeri contro le mafie".
- 6.4 Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 5 del presente Statuto e l'inesistenza delle cause di incompatibilità ivi indicate, delibera sulla domanda. L'ammissione a socio avrà effetto dal momento in cui la Cooperativa sociale proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dal Consiglio di Amministrazione.
- 6.5 Conseguiti gli atti suddetti gli amministratori provvederanno all'annotazione nel libro dei soci cooperatori.
- 6.6 In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione dovrà entro sessanta giorni motivare la deliberazione e comunicarla alla cooperativa interessata.
- 6.7 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.
- 6.8 Il Consiglio di Amministrazione nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

7. ART. 7 - TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

- 7.1. Il capitale sociale dei soci cooperatori è costituito da azioni del valore nominale di Euro 500,00 (cinquecento) ciascuna, che sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.
- 7.2. Il trasferimento delle azioni è subordinato alla prelazione degli altri soci e all'autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione. A tali fini il socio che intende trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata. Il Consiglio provvede entro 15 giorni a darne comunicazione agli altri soci, i quali hanno la facoltà di esprimere l'intenzione di provvedere all'acquisto, anche parziale, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione; nel caso in cui più soci manifestino tale intenzione, la vendita avviene con riparto proporzionale alle azioni precedentemente detenute dalla cooperativa interessata.
- 7.3. Per le azioni che non siano state vendute in prelazione ad altri soci, spetta al Consiglio di Amministrazione autorizzare o meno la vendita a terzi. In ogni caso l'aspirante acquirente deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del presente Statuto e

deve presentare la documentazione di cui all'art. 6. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio cooperatore entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti per divenire socio.

- 7.4. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato; contro il diniego il socio cooperatore, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione ai sensi del successivo art. 47.

8. ART. 8 - DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

- 8.1. Le azioni sottoscritte, nel numero minimo che sarà aggiornato periodicamente dall'Assemblea dei soci, potranno essere versate a rate, e precisamente:

- a) almeno il 25% all'atto dell'ammissione;
- b) il restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione.

- 8.2. Le Cooperative socie sono obbligate:

- a) al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità e nei termini sopra previsti;
- b) al versamento dell'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea, secondo i termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
- c) al versamento della tassa di ammissione eventualmente stabilita dal Consiglio di Amministrazione;
- d) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

- 8.3. Le cooperative socie, inoltre:

- a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima;
- b) partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a partecipare al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- d) mettono a disposizione le loro capacità imprenditoriali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta;
- e) contribuiscono all'attività dell'impresa sociale nelle modalità fissate dai Regolamenti interni, e dal disciplinare del marchio "Libera Terra", consentendo i controlli tecnico-amministrativi che la Società consortile ritenesse opportuno effettuare.
- f) i soci hanno l'obbligo del conferimento totale delle materie prime, e delle produzioni in generale, realizzate nonché di attenersi alle altre condizioni e disciplinari produttivi previsti dal Regolamento consortile, salvo esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo sulla base di chiari e condivisi impedimenti o giustificazioni.
- g) si impegnano a comunicare ogni variazione rilevante ai sensi degli articoli 5 ed 11 del presente Statuto;

- h) si impegnano a comunicare preventivamente l'intenzione di aderire ad enti od organismi attivi nel medesimo settore oggetto del Società consortile, a comunicare le modifiche statutarie e/o dell'attività di enti ed organismi a cui già aderiscano, nonché a fornire l'elenco aggiornato delle società collegate e controllate.

8.4. Fatto salvo quanto previsto al Punto h), è fatto divieto alle cooperative sociali socie di aderire contemporaneamente ad altre cooperative o consorzi che perseguano identici scopi sociali sul medesimo territorio e che esplicino attività in effettiva concorrenza in riferimento all'oggetto del Società consortile, nonché di svolgere direttamente o per tramite di società controllate o partecipate attività concorrenziali con quelle svolte dal Società Consortile, fatto salvo quanto deliberato in deroga dall'Organo amministrativo.

9. ART. 9 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

9.1. La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, per assoggettamento a procedure concorsuali o per scioglimento della persona giuridica.

10. ART. 10 – RECESSO

10.1. Oltre ai casi previsti dalla legge, può recedere la cooperativa sociale socia:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) in presenza di inadempimento di non scarsa importanza da parte della Società.

10.2. Il recesso non può essere parziale.

10.3. La domanda di recesso dovrà essere presentata osservato un periodo di preavviso non inferiore ai 180 giorni. La domanda deve essere comunicata con raccomandata alla Società. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente Statuto, legittimano il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, il Consiglio di Amministrazione deve darne immediatamente comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione promuovendo il tentativo di mediazione ai sensi dell'art. 47 del presente statuto.

10.4. Il recesso diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda da parte del Consiglio di Amministrazione.

10.5. In riferimento ai rapporti mutualistici tra cooperativa socia e Società consortile, il recesso ha effetto con la decorrenza del periodo di preavviso di cui al precedente comma 10.4.. Il Consiglio di Amministrazione può, tenuto conto delle esigenze aziendali, derogare l'obbligo di rispetto del preavviso ordinario.

10.6. In caso di mancato rispetto del termine di preavviso, al socio recedente verrà applicata una penale pari al valore definito dal Consiglio di Amministrazione sulla base del mancato conferimento eseguito.

11 ART. 11 - ESCLUSIONE

1.1. L'esclusione è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti della cooperativa sociale socia che:

- a) non risulti avere od abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla Società;
 - b) venga dichiarata fallita, sottoposta a liquidazione coatta amministrativa o venga sciolta per delibera dell'assemblea od atto dell'Autorità;
 - c) venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dai precedenti artt. 5, 6 e 8;
 - d) non sia più in grado di partecipare allo scambio mutualistico;
 - e) non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente Statuto, dai Regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali o dal rapporto mutualistico con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;
 - f) senza giustificato motivo si renda morosa nel pagamento delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Società;
 - g) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
 - h) qualora vengano adottati dalla cooperativa sociale comportamenti che possano ledere l'immagine e la reputazione della Società ed in generale ostacolare il raggiungimento degli scopi della stessa compresi l'adozione e concretizzazione dei valori e dei principi a cui si ispira;
 - i) che in qualunque modo arrechi danni gravi al Società consortile, anche solo potenziali;
 - j) in caso di accertata o sospetta vicinanza o appartenenza ad organizzazioni criminali di stampo mafioso;
 - k) che versasse, od i cui amministratori versassero, in una situazione legalmente prevista tra le fattispecie ostative alla possibilità per la Società di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
- 11.2 Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.
- 11.3 Contro la deliberazione di esclusione l'interessata può proporre opposizione azionando la clausola di mediazione ed arbitrato di cui all'art. 47.

12 ART. 12 - CONTROVERSIE IN MATERIA DI RECESSO ED ESCLUSIONE

- 12.1 Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate alle cooperative sociali socie destinatarie, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
- 12.2 Le controversie che insorgessero tra le cooperative socie e la Società in merito a provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie saranno demandate alla procedura di soluzione delle controversie, regolata dall'articolo 47 del presente statuto.
- 12.3 I soci che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti del Consiglio di Amministrazione dovranno, a pena di decadenza, promuovere la anzidetta procedura con atto comunicato a mezzo raccomandata alla Società consortile, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

13 ART. 13 - DIRITTI CONSEGUENTI AL RECESSO O ALL'ESCLUSIONE

- 13.1 Le cooperative sociali socie recedute od escluse, ovvero i liquidatori delle persone giuridiche socie, hanno soltanto il diritto al rimborso delle somme versate per liberare le azioni da essi sottoscritte, aumentate di quelle ad essi eventualmente attribuite per rivalutazione, a norma del successivo articolo 25 del presente statuto.
- 13.2 La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente alla cooperativa socia, diventa operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, e, comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al precedente comma.
- 13.3 Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Società consortile fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere eseguito entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.
- 13.4 I soci receduti o esclusi avranno, altresì, diritto alla quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.

TITOLO IV FINANZIATORI

14 ART. 14 - DEFINIZIONI

- 14.1 Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Società consortile finanziatori, di cui all'art. 2526 codice civile.
- 14.2 Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché le azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa Legge n. 59.
- 14.3 Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai finanziatori si applicano le disposizioni dettate per i soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, ad eccezione di quanto previsto ai commi 5 e 6 dell'art. 5 del presente Statuto, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

15 ART. 15 - SOCI SOVVENTORI

- 15.1 Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che quelle giuridiche ed i soggetti diversi.
- 15.2 I soci sovventori persone fisiche e i rappresentanti dei soci sovventori diversi dalle persone fisiche possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve comunque essere indicata dai soci cooperatori.
- 15.3 I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale di cui al precedente art. 4 del presente Statuto.
- 15.4 I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili.
- 15.5 Il valore di ciascuna azione è di Euro 500,00(cinquecento).
- 15.6 L'emissione della azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea ordinaria dei soci con la quale devono essere stabiliti:

a)

'importo complessivo dell'emissione;

- b) 'eventuale diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
 - c) diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore al 2% rispetto alla remunerazione corrisposta ai soci cooperatori. Ai soci sovventori sarà comunque attribuita, in capienza di utili disponibili, la rivalutazione gratuita di cui al successivo art. 25.1;
 - d) 'eventuale durata minima del conferimento e le modalità con cui il socio sovventore può esercitare la facoltà di recesso.
- 15.7 Il rapporto con il socio sovventore potrà essere ulteriormente disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito Regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.
- 15.8 La deliberazione dell'assemblea stabilisce, altresì, i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.
- 15.9 L'ammissione del socio sovventore è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

16 ART. 16 - DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI SOVVENTORI

- 16.1 A ciascun socio sovventore persona fisica potrà essere attribuito un solo voto, indipendentemente dal numero delle azioni possedute.
- 16.2 A ciascun socio sovventore, diverso dalla persona fisica, non potranno essere attribuiti più di cinque voti, qualunque sia l'ammontare del conferimento effettuato come definito dal Regolamento che disciplina i rapporti con i soci sovventori, approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci.
- 16.3 Nel caso in cui il socio cooperatore sia anche socio sovventore, lo stesso avrà diritto ad esprimere esclusivamente i voti spettanti in quanto socio cooperatore, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 2538, comma 2°, del codice civile.
- 16.4 L'esercizio del diritto di voto del socio sovventore, spetta a colui che, alla data dell'assemblea, risulta iscritto nell'apposito libro da almeno 90 (novanta) giorni.
- 16.5 Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci sovventori non deve superare, in ogni caso, il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti, ovvero rappresentati, in ciascuna assemblea generale. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente rettificativo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.
- 16.6 In caso di riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite, il capitale dei soci sovventori sarà ridotto dopo quello dei soci cooperatori.
- 16.7 I soci sovventori sono obbligati:
- a) al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità e nei termini previsti dal regolamento;
 - b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti della Società consortile e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

17 ART. 17 - TRASFERIMENTO DELLE AZIONI DEI SOCI SOVVENTORI E DIRITTO DI RECESSO

- 17.1 Le azioni dei sovventori possono essere trasferite esclusivamente previo gradimento motivato del Consiglio di Amministrazione.
- 17.2 Il recesso dei soci sovventori è disciplinato dall'art. 2437 e seguenti del codice civile. Ai soci sovventori spetta inoltre il diritto di recesso qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni, a norma del precedente comma 6 lettera d), art. 15, o indicato nel Regolamento.
- 17.3 In questo caso, come in caso di scioglimento della Società consortile, il rimborso delle azioni potrà avvenire esclusivamente al valore nominale, eventualmente rivalutato ai sensi del successivo art. 25 del presente Statuto.
- 17.4 Nel caso di liquidazione della Società consortile, le azioni dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso rispetto alle quote dei soci cooperatori.

18 ART. 18 - SOCI FINANZIATORI SPECIALI

- 18.1 I conferimenti dei soci finanziatori speciali sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Società.
- 18.2 I conferimenti dei soci finanziatori speciali possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di € 500,00 (cinquecento) ciascuna.
- 18.3 L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori speciali deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione, le modalità di collocamento e il prezzo di emissione delle azioni, nonché le modalità di esercizio del diritto di opzione da parte delle altre categorie di soci sulle azioni emesse, ovvero l'esclusione o limitazione dello stesso, in conformità con quanto previsto dall'art. 2524 codice civile e in considerazione dei limiti disposti per i soci cooperatori dalle lettere b) e c) dell'art. 2514, che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori. Con la stessa deliberazione potranno essere altresì stabiliti, attraverso specifico Regolamento, gli eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni stesse in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente Statuto.
- 18.4 Qualora le azioni siano riservate alla sottoscrizione degli investitori istituzionali destinati alle Società cooperative di cui all'art. 111-octies delle disposizioni di attuazione del codice civile, il diritto di opzione spetta anche ai soci cooperatori. In caso di ri-acquisto di azioni di socio finanziatore speciale da parte di soci cooperatori, le azioni si trasformano automaticamente in azioni di socio cooperatore.
- 18.5 Fatta salva espressa richiesta da parte del socio finanziatore speciale, la Società ha facoltà di non emettere i titoli azionari ai sensi dell'art. 2346, comma 1.

19 ART. 19 - DIRITTI AMMINISTRATIVI ED ECONOMICI DEI SOCI FINANZIATORI SPECIALI

- 19.1 A ciascun socio finanziatore speciale è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte fino a un massimo di cinque. Le specifiche in tal senso

vengono definite dal Regolamento, che disciplina i rapporti con i soci finanziatori speciali indicati all'articolo precedente.

- 19.2 L'esercizio del diritto di voto è regolato dall'art. 2370 codice civile.
- 19.3 Ai soci cooperatori non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.
- 19.4 I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori (sovventori e speciali) non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.
- 19.5 I soci finanziatori speciali partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate.
- 19.6 La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni delle altre categorie di soci. In caso di scioglimento della Società consortile, le azioni di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore.

20 ART. 20 - TRASFERIMENTO DELLE AZIONI DEI SOCI FINANZIATORI SPECIALI E DIRITTO DI RECESSO

- 20.1 Salvo contraria disposizione adottata dall'Assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori speciali possono essere trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.
- 20.2 Il socio finanziatore speciale che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.
- 20.3 Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 codice civile, ai soci finanziatori speciali il diritto di recesso spetta quando sia decorso il periodo minimo di tre anni dalla data di iscrizione nel libro soci. In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti, codice civile, per un importo corrispondente al valore nominale eventualmente rivalutato.
- 20.4 Gli amministratori sono autorizzati ad acquistare o rimborsare azioni dei soci finanziatori ai sensi dell'art. 2529 codice civile e nei limiti ivi previsti. L'acquisto potrà avvenire per un corrispettivo non superiore al valore nominale delle azioni, comprensivo delle eventuali rivalutazioni effettuate a favore delle stesse.

21 ART. 21 - POSSESSORI DI AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

- 21.1 Con deliberazione dell'Assemblea, la Società consortile può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento

aziendale, secondo quanto stabilito dall'art.5, L. 31 gennaio 1992, n.59 e dall'articolo 4 del presente Statuto.

- 21.2 In tal caso la Società, ricorrendone le condizioni e secondo le disposizioni vigenti, può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.
- 21.3 Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse, a norma di legge, per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto, risultanti dall'ultimo bilancio certificato e depositato.
- 21.4 Il valore di ciascuna azione è Euro 500,00 (cinquecento).
- 21.5 Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai lavoratori dipendenti ed ai soci della Società, i quali possono sottoscriverle anche superando i limiti fissati dalla legge per i soci cooperatori.
- 21.6 All'atto dello scioglimento della Società le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni o quote, per l'intero valore nominale.
- 21.7 La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni o quote.

22 ART.22 - OBBLIGHI DEI POSSESSORI DI AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

- 22.1 La regolamentazione delle azioni di partecipazione cooperativa è disciplinata, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci che dovrà determinare anche l'eventuale durata minima del rapporto sociale.
- 22.2 I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:
- a) al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità e nei termini previsti dal regolamento di emissione;
 - b) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

TITOLO V PATRIMONIO - ESERCIZIO SOCIALE

23 ART. 23 - PATRIMONIO DELLA SOCIETÀ CONSORTILE

- 23.1 Il patrimonio del Società consortile è costituito:
- a) dal capitale sociale dei soci cooperatori che è variabile ed è formato da un numero illimitato di azioni, ciascuna del valore nominale di Euro 500,00 (cinquecento);
 - b) dal capitale sociale dei soci sovventori di cui al precedente Titolo IV, rappresentato da azioni nominative ciascuna del valore nominale di Euro 500,00 (cinquecento), destinato alla costituzione del fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, di cui al Titolo IV del presente Statuto;

- c) dal capitale sociale dei soci finanziatori speciali di cui al precedente Titolo IV, rappresentato da azioni nominative ciascuna del valore nominale di Euro 500,00 (cinquecento);
 - d) dal capitale costituito dall'ammontare delle azioni di partecipazione cooperativa di cui al precedente Titolo IV, ciascuna del valore nominale di Euro 500,00 (cinquecento);
 - e) dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di esercizio di cui al successivo articolo 25;
 - f) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge;
 - g) dalla riserva straordinaria.
- 23.2 Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Società consortile con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle azioni sottoscritte ed eventualmente assegnate gratuitamente.
- 23.3 Le riserve non possono essere ripartite fra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento.
- 23.4 La Società ha facoltà di non emettere i titoli, ai sensi dell'art. 2346, comma 1, c.c.

24 ART. 24 - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

- 24.1 L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
- 24.2 Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni di legge e con criteri di oculata prudenza.
- 24.3 Nel nota integrativa devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo le eventuali diverse gestioni mutualistiche.
- 24.4 Gli Amministratori ed i Sindaci documentano nella nota integrativa la condizione di prevalenza ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile, ovvero dell'art.111-septies, R.D. 30 marzo 1942, n.318.
- 24.5 Il bilancio deve essere accompagnato da una relazione nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dal Consiglio di Amministrazione nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere di Società consortile a mutualità prevalente. Nella suddetta relazione gli Amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.
- 24.6 Le indicazioni di cui agli artt. 2545 e 2528 del Codice Civile devono essere riportate nella nota integrativa qualora, ai sensi di legge, possa omettersi la relazione sulla gestione.
- 24.7 Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero quando lo richiedano particolari esigenze, ai sensi dell'articolo 2364 del codice civile, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il Consiglio di Amministrazione, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 (novanta) giorni, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rende necessario il prolungamento del termine fino a 180 (centottanta) giorni. Inoltre, il Consiglio di Amministrazione dovrà segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla

gestione o nella nota integrativa, nel caso in cui la relazione sulla gestione possa omettersi ai sensi di legge.

24.8 Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.

25 ART. 25 - UTILI

25.1 L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dell'utile netto destinandolo:

- a) una quota non inferiore al 30% alla riserva legale;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, da distribuire:
 1. ai soci operatori, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo;
 2. ai soci sovventori e ai possessori di azioni di partecipazione cooperativa, in misura non superiore a quanto stabilito nel precedente punto 1, aumentata fino a 2 punti;
- d) un'eventuale quota ai soci finanziatori speciali quale dividendo, in misura definita dall'apposito Regolamento, ragguagliato al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato;
- e) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalla legge in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
- f) quanto residua alla riserva straordinaria.

25.2 Non si procederà all'erogazione del ristorno in quanto la Società consortile cooperativa, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dall'apposito Regolamento interno, provvede a distribuire fra i soci operatori, quale prezzo del prodotto conferito dagli stessi ed in proporzione alla qualità e quantità del prodotto medesimo, il ricavato delle vendite, dedotti i costi direttamente ed indirettamente riferibili alla gestione caratteristica.

25.3 L'Assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali nonché l'eventuale remunerazione privilegiata attribuita ai soci finanziatori ed in deroga alle disposizioni del comma precedente, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

25.4 Non potranno essere distribuiti dividendi e non potrà essere effettuata la rivalutazione gratuita del capitale sociale finché non si sia provveduto alla totale ricostruzione delle riserve eventualmente utilizzate a copertura di perdite di esercizio.

TITOLO VI GOVERNO DELLA SOCIETÀ

26 ART. 26 - ORGANI DELLA SOCIETÀ CONSORTILE

26.1 Il sistema di amministrazione adottato è il sistema tradizionale.

26.2 Sono organi della Società consortile:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa;
- c) l'Organo amministrativo;
- d) il Collegio Sindacale.

27 ART. 27 - ASSEMBLEA DEI SOCI

27.1 Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

27.2 La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove purché in territorio nazionale), la data e l'ora della prima e della eventuale seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima, mediante invio ai soci mediante lettera raccomandata, fax, posta elettronica certificata o e-mail, pervenuta ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, nel domicilio risultante dal libro dei soci.

27.3 In caso di inerzia degli amministratori o di impossibilità degli stessi, l'assemblea può essere convocata dal Collegio sindacale, se nominato.

27.4 In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti gli organi amministrativo e di controllo, e delibera, alle condizioni previste dalla normativa vigente. In tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

27.5 Il Consiglio di Amministrazione potrà a sua discrezione, in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle Assemblee.

27.6 L'intervento in assemblea può avvenire anche mediante audio o video conferenza; in tali casi tutti i partecipanti debbono essere identificati, a tutti deve essere consentito di intervenire in tempo reale, di seguire la discussione, di scambiare e visionare documenti ed atti relativi agli argomenti trattati.

27.7 Le decisioni dei soci possono essere adottate:

- a. mediante deliberazione assembleare
- b. nei casi in cui non vi sia l'obbligo di legge di decidere mediante deliberazione assembleare, mediante consultazione scritta promossa dagli amministratori, purché dai documenti sottoscritti dai soci risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa; a tal fine gli amministratori devono inviare ad ogni socio comunicazione scritta, a mezzo lettera raccomandata, telegramma, fax o e-mail, contenente l'oggetto della decisione e l'invito ad esprimere il proprio voto con uno dei mezzi di cui sopra, entro un termine stabilito non inferiore ad otto giorni dal ricevimento della stessa, dovendosi ritenere astenuto il socio in mancanza di risposta; la decisione si intende adottata qualora entro il termine di cui sopra consti il consenso scritto dei soci che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci, valendo quale consenso scritto anche l'apposizione di firma elettronica non qualificata; la documentazione da cui risulta il consenso dei soci deve essere conservata tra gli atti della Società;

- c. sulla base del consenso espresso per iscritto da tutti i soci, purché dai documenti sottoscritti risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa; la documentazione da cui risulta il consenso dei soci deve essere conservata tra gli atti della Società.
- 27.8 Le decisioni relative alla modificazione dell'atto costitutivo, al compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché le deliberazioni relative alla nomina e revoca degli amministratori, debbono essere adottate in ogni caso con deliberazione assembleare.

28 ART. 28 - ASSEMBLEA ORDINARIA

28.1 L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, approva anche l'eventuale bilancio preventivo;
- b) determina il periodo di durata del mandato e il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto disposto nel successivo articolo 35 del presente statuto, e provvede alle relative nomine;
- c) determina la misura degli eventuali compensi da corrispondersi agli amministratori per la loro attività collegiale;
- d) nomina i componenti del Collegio sindacale, elegge tra questi il Presidente e fissa i compensi loro spettanti;
- e) conferisce e revoca, su proposta motivata del Collegio sindacale se nominato, l'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13, Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, secondo quanto previsto nel successivo art. 42 del presente statuto e determina il corrispettivo spettante per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico;
- f) approva i Regolamenti previsti dal presente Statuto in merito ai criteri ed alle regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica tra il Società consortile ed i soci con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria;
- g) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci e del Soggetto incaricato della revisione legale dei conti ex art. 2409 bis, se nominato;
- h) delibera sulle domande di ammissione del socio non accolte dal Consiglio di Amministrazione, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte del socio interessato alla pronuncia assembleare;
- i) delibera sulla costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- j) delibera l'approvazione delle procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale di cui all'art.4 del presente statuto approvandone annualmente, in sede di approvazione del bilancio, gli stati di attuazione, previo parere dell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa;
- k) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.

- 28.2 L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, secondo quanto previsto nel precedente articolo 24 per l'approvazione del bilancio di esercizio.
- 28.3 L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio sindacale o da tanti soci che esprimono almeno un decimo dei voti spettanti ai soci cooperatori ed ai finanziatori.
- 28.4 In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della presentazione della richiesta.

29 ART. 29 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

- 29.1 L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza, ad eccezione delle seguenti materie espressamente riservate dal presente Statuto alla competenza del Consiglio di Amministrazione: la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505, 2505 bis e 2506-ter del codice civile; l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società; gli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

30 ART. 30 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

- 30.1 L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita:
- a) in prima convocazione, quando intervengano o siano rappresentati la metà più uno dei voti spettanti ai soci;
 - b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto.
- 30.2 Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.
- 30.3 In ogni caso le modificazioni dello statuto della Società devono essere deliberate dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole del 75% dei voti spettanti a tutti i soci, anche se approvate in seconda convocazione.
- 30.4 Per lo scioglimento e la liquidazione della Società, l'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole dei 3/5 dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

31 ART. 31 - VOTAZIONI

- 31.1 Nelle votazioni si procederà normalmente per alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

32 ART. 32 - DIRITTO DI VOTO

- 32.1 Hanno diritto al voto nelle Assemblee i soci che risultano iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nei libri dei soci e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

- 32.2 Ciascun socio cooperatore o finanziatore avrà diritto ad un numero differenziato di voti in base al numero di azioni possedute e con il limite massimo di 5 voti, secondo la specifica che segue:
- da n. 1 a n. 20 azioni possedute, n. 1 voto;
 - da n. 21 a n. 60 azioni possedute, n. 2 voti;
 - da n. 61 a n. 100 azioni possedute, n. 3 voti;
 - da n. 101 a n. 140 azioni possedute, n. 4 voti;
 - oltre 141 azioni possedute, n. 5 voti.
- 32.3 Il numero complessivo dei voti spettanti ai soci finanziatori non può in ogni caso superare la quota di un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, ai sensi degli art.4 Legge 31 gennaio 1992, n. 59 e art. 2526 comma 2 del codice civile. Ove si verifichi tale ipotesi i voti dei soci finanziatori verranno computati applicando un coefficiente rettificativo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero dei voti da essi portati. Nel caso in cui un socio sovventore sia anche socio cooperatore, allo stesso spetterà il diritto di voto solo quale socio cooperatore ed egli non sarà dunque computato ai fini del limite legale che precede.
- 32.4 Il socio persona giuridica delegherà all'Assemblea i propri rappresentanti che dovranno produrre delega scritta dell'organo che li ha nominati e che attesti la loro qualità.
- 32.5 I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o finanziatore, che non sia amministratore o sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta ed autografata non rilasciabile in bianco e sempre revocabile.
- 32.6 Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di 3 soci oltre se stesso.
- 32.7 Le deleghe devono essere menzionate nel processo verbale dell'assemblea e conservate agli atti sociali.

33 ART. 33 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

- 33.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, da uno dei Vice-Presidenti del Consiglio di Amministrazione o dalla persona designata dall'Assemblea stessa. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.
- 33.2 La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea, salvo che questa non deliberi diversamente.
- 33.3 Il segretario può essere un non socio.
- 33.4 Il verbale delle Assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

34 ART. 34 ASSEMBLEA SPECIALE DEI POSSESSORI DELLE AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

- 34.1 I possessori di azioni di partecipazione cooperativa si riuniscono in speciale Assemblea, convocata dagli Amministratori della Società consortile o dal Rappresentante comune, per deliberare:

- a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune;
 - b) sull'approvazione delle deliberazioni delle Assemblee del Società consortile che possono pregiudicare i diritti della categoria;
 - c) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto;
 - d) su altri oggetti di comune interesse.
- 34.2 L'Assemblea speciale è convocata ogni qualvolta sia ritenuto necessario, o quando almeno un terzo dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa ne faccia richiesta; essa esprime annualmente un parere motivato sullo stato di attuazione dei programmi di cui al precedente Titolo IV.
- 34.3 All'Assemblea speciale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni fissate per le assemblee ordinarie dei soci.
- 34.4 Il Rappresentante comune dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e tutela i loro interessi comuni nei rapporti con il Società consortile. Egli ha diritto di esaminare e di ottenere, ai sensi di legge, estratti dei libri sociali, di assistere alle assemblee del Società consortile e di impugnarne le deliberazioni.

35 ART. 35 - AMMINISTRAZIONE

- 35.1 La Società consortile è amministrata da una pluralità di amministratori, secondo quanto stabilito dall'Assemblea dei soci dall'atto di nomina.
- 35.2 Gli amministratori sono investiti di tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria della Società per l'attuazione dell'oggetto sociale, salvo la competenza attribuita all'Assemblea dei soci ai sensi di legge e del presente Statuto
- 35.3 La nomina degli amministratori è riservata alla competenza dei soci riuniti in Assemblea.
- 35.4 Gli amministratori possono essere revocati, anche senza giusta causa, con decisione dei soci; la revoca in assenza di giusta causa non comporta alcun diritto al risarcimento dei danni.
- 35.5 Gli amministratori, restano in carica tre esercizi sociali, salvo di verso termine disposto all'atto della nomina, e sono rieleggibili.
- 35.6 Ai sensi dell'art. 2382 del codice civile, non può essere nominato amministratore, o se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, nonché colui che si trovi nelle altre ipotesi di incompatibilità od ineleggibilità previste dalla legge.
- 35.7 Gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

36 ART. 36 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 36.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri, da tre a quindici, determinato nell'atto di nomina. Il Consiglio di Amministrazione elegge al suo interno il Presidente e uno o più Vice-Presidenti, se non vi ha provveduto l'Assemblea dei soci.

- 36.2 La maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione deve essere composta da persone indicate dai soci cooperatori.
- 36.3 Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio dei Sindaci, determinare eventuali compensi aggiuntivi da corrispondersi a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della Società consortile.
- 36.4 Il Consiglio di Amministrazione può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno degli amministratori, oppure ad un comitato esecutivo; in ogni caso non potranno essere oggetto di delega, oltre alle materie di cui all'articolo 2381 del codice civile, anche i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.
- 36.5 Gli amministratori delegati e il comitato esecutivo di cui al precedente comma, ove nominati, curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura ed alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio sindacale, con la periodicità massima di 180 giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dal Società consortile.
- 36.6 Il Consiglio di Amministrazione sulla base delle informazioni ricevute, valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società. Quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della Società e valuta, sulla base della relazione degli eventuali organi delegati, il generale andamento della gestione.
- 36.7 Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi eventualmente delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della Società.
- 36.8 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri o dal Collegio sindacale, anche in località diversa dalla sede sociale purché in Italia.
- 36.9 La convocazione del Consiglio di Amministrazione è curata dal Presidente a mezzo lettera, posta elettronica certificata o e-mail, o fax, da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza, e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, fax o posta elettronica certificata o e-mail in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche in mancanza di convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e i sindaci effettivi e il revisore se nominati.
- 36.10 Le adunanze sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza assoluta degli Amministratori in carica. Di ogni riunione verrà redatto verbale che sarà trascritto nell'apposito libro e firmato dal Segretario e dal Presidente.
- 36.11 Il consiglio nomina un segretario anche al di fuori dei suoi componenti.
- 36.12 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.
- 36.13 Il voto non può essere dato per delega.

- 36.14 L'intervento alle adunanze del consiglio può avvenire, laddove il Presidente lo ritenga opportuno, anche mediante audio o video conferenza; in tali casi tutti i partecipanti debbono essere identificati, a tutti deve essere consentito di intervenire in tempo reale, di seguire la discussione di scambiare e visionare documenti ed atti relativi agli argomenti trattati.
- 36.15 Le decisioni degli amministratori possono anche essere adottate mediante consultazione scritta, laddove il Presidente lo ritenga opportuno, o mediante consenso espresso per iscritto. In tal caso si applicano in quanto compatibili le disposizioni dettate in tema di Assemblea dei soci.
- 36.16 Spetta ad ogni modo al Consiglio di Amministrazione compilare i Regolamenti interni previsti dallo Statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; spetta altresì conferire procure, sia generali che speciali.
- 36.17 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione che non sono prese in conformità della legge e dello Statuto possono essere impugnate entro novanta giorni dal Collegio sindacale, dagli amministratori assenti o dissenzienti; possono altresì essere impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro diritti.
- 36.18 Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al Collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.
- 36.19 Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la Società dell'operazione.
- 36.20 L'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori può essere esercitata da soci che rappresentino un terzo dei voti spettanti a tutti gli soci.

37 ART. 37 – PARTICOLARI COMPETENZE DEGLI AMMINISTRATORI

- 37.1 Sono attribuite alla competenza degli amministratori:
- a) la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505, 2505 bis e 2506 ter del codice civile;
 - b) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
 - c) la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società;
 - d) gli adeguamenti dello Statuto alle disposizioni normative;
 - e) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

38 ART. 38 - SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

- 38.1 In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio di Amministrazione provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 codice civile, nell'ambito della medesima categoria di soci da cui era stato indicato il Consigliere da sostituire.

39 ART. 39 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 39.1 Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la rappresentanza e la firma sociale.

- 39.2 Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da Pubbliche Amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.
- 39.3 Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società consortile davanti a qualsivoglia autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.
- 39.4 Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare i propri poteri, in tutto od in parte, con speciale procura.
- 39.5 In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano al Vice-Presidente vicario.

TITOLO VI

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

40 ART. 40 - COLLEGIO SINDACALE

- 40.1 Il Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea dei soci nei casi in cui ne sia prevista l'obbligatorietà in base al disposto dell'art. 2543 del codice civile. Per la composizione del Collegio vale quanto disposto dall'art. 2397 del codice civile. Per le cause di ineleggibilità e decadenza si applica l'art. 2399 del codice civile.
- 40.2 L'Assemblea nomina pure il Presidente del Collegio sindacale.
- 40.3 I Sindaci durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è ricostituito.

41 ART. 41 - FUNZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE

- 41.1 Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.
- 41.2 Il Collegio sindacale può esercitare inoltre la revisione legale dei conti nel caso previsto dall'articolo 2409 bis codice civile.
- 41.3 Il Collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.
- 41.4 Il Collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. La riunione potrà svolgersi anche in audio o video conferenza alle condizioni stabilite dal precedente art. 27.
- 41.5 I sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, alle Assemblee e alle riunioni del Comitato esecutivo.
- 41.6 In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il Collegio sindacale deve convocare l'Assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge. Può altresì, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, convocare l'Assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.
- 41.7 I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare

specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 del codice civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico.

- 41.8 I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

42 ART. 42 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

- 42.1 La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una Società di revisione legale.
- 42.2 L'incarico di revisione legale dei conti è conferito dall'Assemblea, su proposta del Collegio sindacale ove nominato; l'Assemblea determina il corrispettivo spettante al revisore o alla Società di revisione per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.
- 42.3 Nel caso di società di revisione legale i requisiti di eleggibilità, compatibilità e qualificazione professionale previsti dal Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e successive disposizioni applicative, nonché dal presente articolo si applicano con riferimento ai soci della medesima società ed ai soggetti incaricati della revisione legale.
- 42.4 Il revisore o la società incaricati della revisione legale dei conti, conformemente alle prescrizioni di cui all'art. 14 del Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e successive disposizioni di attuazione:
- a) verificano nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
 - b) verificano se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
 - c) esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.
- 42.5 Il revisore o la società incaricata della revisione legale dei conti esercitano, inoltre, le altre funzioni, i poteri ed i doveri previsti dal Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e successive disposizioni di attuazione.
- 42.6 Ricorrendo i presupposti di cui all'art.2409-bis del codice civile, l'assemblea potrà affidare la revisione legale dei conti al collegio sindacale, ove questo sia nominato.

TITOLO VII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

43 ART. 43 SCIoglimento

- 43.1 La Società Consortile si scioglie nei casi previsti dalla legge.
- 43.2 L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società consortile nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

44 ART. 44 LIQUIDAZIONE

- 44.1 In caso di cessazione della Società consortile, l'eventuale residuo attivo di liquidazione è destinato, nell'ordine:

- a) al rimborso delle azioni di partecipazione cooperativa;
- b) al rimborso dei conferimenti effettuati dai soci finanziatori, fatti salvi eventuali privilegi attribuiti dall'Assemblea ordinaria in sede di emissione delle azioni ed al rimborso delle azioni versate dai soci operatori. Il rimborso dei conferimenti di cui alle precedenti lettere a) e b) avverrà al valore nominale eventualmente rivalutato ai sensi del precedente art. 25;
- c) alla devoluzione al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito ai sensi dell'art.11 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI GENERALI

45 ART. 45 REGOLAMENTI

- 45.1 Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi Regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in Assemblea ordinaria, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.
- 45.2 La Società consortile si doterà, in ogni caso del Regolamento interno soci che disciplinerà le modalità e le specifiche legate allo scambio mutualistico con i soci operatori.

46 ART. 46 CLAUSOLE MUTUALISTICHE

- 46.1 Le clausole mutualistiche, di cui agli artt. 23, 25 e 44 relative alla indivisibilità delle riserve, ai limiti massimi di remunerazione del capitale ed alla devoluzione del patrimonio in caso di liquidazione, sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.
- 46.2 Ai fini della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, la cooperativa osserva le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile relative alla remunerazione del capitale dei soci operatori, sovventori, finanziatori speciali, azionisti di partecipazione cooperativa e degli strumenti finanziari da essi sottoscritti, alla indivisibilità delle riserve e alla devoluzione del patrimonio residuo ai Fondi mutualistici di cui agli articoli 11 e 12 della Legge 31 gennaio 1992, n.59.

47 ART. 47 CLAUSOLA DI MEDIAZIONE ED ARBITRATO

- 47.1 Tutte le controversie che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari e quelle promosse da o contro gli amministratori, i sindaci ed i liquidatori, verranno deferite all'Organismo di mediazione presso la Camera di Commercio di Palermo.
- 47.2 Qualora il tentativo di mediazione non abbia esito positivo, la controversia verrà definita mediante arbitrato amministrato dal regolamento della Camera Arbitrale di Palermo alla quale è demandata la nomina dell'Arbitro unico/Collegio arbitrale.
- 47.3 L'Arbitro unico/Collegio arbitrale giudicherà in via rituale secondo diritto nel rispetto delle norme inderogabili del codice di procedura civile.
- 47.4 Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei

soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il recesso.

48 ART. 48 RINVIO

48.1 Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente codice civile e le leggi speciali sulla cooperazione.

FIRMATI: ENRICO FONTANA - LETIZIA RUSSO NOTAIO

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 82/2005 che si trasmette per gli usi consentiti
LETIZIA RUSSO NOTAIO